

Regolamento dei Corsi accademici di primo e secondo livello
approvato con delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 9 dicembre 2024

SOMMARIO:

- Art. 1. (Generalità)
- Art. 2. (Titoli di accesso)
- Art. 3. (Competenze di accesso e loro verifica)
- Art. 4. (Esami di Ammissione)
- Art. 5. (Immatricolazione e iscrizione ai corsi)
- Art. 6. (Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)
- Art. 7. (Percorso formativo e piani di studio)
- Art. 8. (Obiettivi formativi)
- Art. 9. (Programmazione didattica)
- Art. 10. (Attività formative dei corsi di studio e loro articolazione)
- Art. 11. (Propedeuticità e sbarramenti)
- Art. 12. (Tipologie delle forme didattiche)
- Art. 13. (Esami e altre verifiche del profitto)
- Art. 14. (Commissioni per gli esami)
- Art. 15. (Prova finale)
- Art. 16. (Contenuti e svolgimento della prova finale)
- Art. 17. (Obblighi di frequenza e deroghe)
- Art. 18. (Studenti a tempo parziale)
- Art. 19. (Sospensione della carriera)
- Art. 20. (Interruzione della carriera)
- Art. 21. (Rinuncia)
- Art. 22. (Modalità di acquisizione dei crediti)
- Art. 23. (Passaggi di corso)
- Art. 24. (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
- Art. 25. (Attività esterne)
- Art. 26. (Lingua italiana per studenti stranieri)
- Art. 27. (Norme finali)

Art. 1 (Generalità)

Il presente Regolamento è redatto in conformità all'articolo 16 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Vibo Valentia approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 2 (Titoli di accesso)

1. L'ammissione ai Corsi accademici di primo livello (Trienni) attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno, comunque, essere conseguiti entro il completamento del corso di diploma accademico.
2. L'ammissione ai Corsi accademici di secondo livello (Bienni) è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto. Qualora essi non lo siano, lo studente sarà sottoposto a specifici test di ammissione, stabiliti, caso per caso, dal Consiglio Accademico, su proposta della Scuola interessata tramite il Dipartimento di riferimento. Nel caso in cui lo studente intenda conseguire il titolo necessario all'iscrizione entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, è consentita l'iscrizione con riserva.

Art. 3 (Competenze di accesso e loro verifica)

1. L'ammissione ai corsi di cui all'articolo precedente è subordinata al superamento di un esame di ammissione, che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello.
2. L'esame di ammissione per il Triennio e per il Biennio è finalizzato alla formazione di una graduatoria di idoneità. Il numero di posti disponibili è individuato sulla base della programmazione effettuata annualmente dall'Istituzione.
3. Le competenze di ingresso sono definite nei programmi di ciascun corso di studio pubblicati sul sito web istituzionale.
4. Il candidato, il giorno dell'esame, dovrà esibire alla Commissione un valido documento di identità e un programma dettagliato, ove previsto.
5. La commissione dell'esame di ammissione per ogni singolo corso accademico di primo e di secondo livello è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un docente della disciplina caratterizzante principale qualora presente nell'organico dell'istituto.
6. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa in trentesimi. Risulterà idoneo il candidato che consegua una votazione uguale o superiore a 18/30. Nel caso di ammissione ad un Corso accademico di primo livello, un'apposita commissione valuterà preventivamente le competenze nelle discipline teoriche del candidato: qualora esse dovessero rivelarsi lacunose, la suddetta commissione potrà consentire l'ammissione "con debiti", secondo le modalità illustrate nel Manifesto degli studi. Nel caso in cui dovessero invece emergere delle carenze nella preparazione in relazione alla disciplina di indirizzo, la commissione potrà suggerire al candidato di optare per l'iscrizione ad un corso di livello inferiore.

Art. 4 (Esami di ammissione)

Gli esami di ammissione si svolgono nel periodo indicato dal Calendario accademico con i programmi pubblicati sul sito per l'accesso ai corsi accademici.

La domanda di ammissione va compilata esclusivamente on line sul sito www.consvv.it accedendo all'area riservata ISIDATA Studenti.

Il Conservatorio non fornisce accompagnatore al pianoforte per gli esami di ammissione.

Art. 5 (Immatricolazione e iscrizione ai corsi)

1. La domanda di immatricolazione, e quella di iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, si effettua on line tramite il portale ISIDATA con le medesime credenziali ottenute al momento di presentare la domanda di ammissione. Sul sito web istituzionale sono pubblicate le istruzioni per compilare la domanda e per procedere al versamento dei contributi e delle tasse dovute.
2. Non è consentito essere contemporaneamente iscritti al Conservatorio di Vibo Valentia e ad altra Istituzione AFAM.
3. È possibile essere iscritti a due diversi corsi di studio erogati da Università (Corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, Master...) e/o Istituzioni AFAM (Corsi accademici di primo e/o di secondo livello, di perfezionamento, Master...), secondo le modalità previste dal D.M. n. 933/2022. Lo studente interessato dovrà dichiarare, all'atto dell'immatricolazione, la sua eventuale contemporanea iscrizione ad un altro corso di studi di livello universitario, specificando la denominazione del corso e l'Istituzione alla quale risulta iscritto.

Art. 6 (Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)

1. Per conseguire il Diploma Accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 120 crediti.
2. Se, al termine della durata regolare del corso, lo studente non ha raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale, entra in regime di "fuori corso".
3. L'attività didattica è articolata in due semestri.

Art. 7 (Percorso formativo e piani di studio)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione del percorso formativo di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle attività formative caratterizzanti, di base, integrative e affini, ulteriori, a scelta dello studente, e di quelle relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera.
2. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali, e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente, qualora il piano di studi non lo specifichi chiaramente **lo studente è obbligato a selezionare per ciascun anno accademico almeno una materia a scelta fra quelle attivate annualmente dall'istituzione.**
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studi prescelto, sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.
5. Gli studenti devono esprimere le proprie scelte, qualora previste dal piano di studi, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico.
6. Lo studente può, comunque, proporre delle modifiche al piano di studi all'inizio di ciascun anno accademico: tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Accademico, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi (cfr. art. 25 del Regolamento Didattico).

Art. 8 (Obiettivi formativi)

Gli obiettivi formativi specifici ed ogni altra informazione inerente ai singoli corsi di studio, sono descritti nei piani dell'offerta didattica, che è pubblicata sul sito del Conservatorio.

Art. 9 (Programmazione didattica)

1. Il Calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio Accademico.
2. Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre di ciascun anno.
3. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello relative al successivo anno accademico, salvo specifiche esigenze.
4. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica. La durata dei corsi è annuale dal 1° novembre al 31 ottobre di ciascun anno accademico, con esclusione del mese di agosto durante il quale vi è la sospensione didattica. I docenti hanno l'obbligo, per una ottimizzazione dei calendari degli studenti, di comunicare alla Direzione se intendano svolgere la loro attività formativa con corso di durata semestrale o annuale entro il 15 novembre di ciascun anno accademico.
5. Le sessioni d'esame sono tre (estiva – autunnale – invernale); per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
6. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico, il Conservatorio garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico.
7. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione (invernale).

Art. 10 (Attività formative dei corsi di studio e loro articolazione)

1. L'elenco delle attività formative dei singoli corsi di studio è pubblicato annualmente sul sito del Conservatorio.
2. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti previsti sono stabilite annualmente dai diversi Dipartimenti.

Art. 11 (Propedeuticità e sbarramenti)

1. Le articolazioni dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto di eventuali propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.
2. Per gli insegnamenti articolati in più annualità, **lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima**, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti, **a condizione di aver assolto agli obblighi di frequenza**. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che lo studente abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. **Il mancato assolvimento degli eventuali debiti formativi impedisce allo studente di sostenere esami o di conseguire idoneità nelle discipline curriculari.**

Art. 12 (Tipologie delle forme didattiche)

1. I programmi dei singoli corsi accademici precisano, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e dei regolamenti d'istituto, le tipologie e le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa.
2. Le tipologie (di lezione) si intendono così caratterizzate:
 - a) **“individuale”** è l'insegnamento erogato in prevalenza ad un solo discente alla volta, anche in presenza di più studenti;
 - b) **“di gruppo”** è l'insegnamento erogato a più discenti contemporaneamente, caratterizzato in prevalenza da una interazione fra i discenti con il docente;
 - c) **“collettivo”** è l'insegnamento erogato a più discenti contemporaneamente, caratterizzato in prevalenza da una trasmissione di conoscenze dal docente agli studenti;
 - d) **“laboratorio”** è l'insegnamento erogato in modalità teorico-pratica, non riconducibile alle tipologie precedenti, che prevede l'acquisizione di specifiche abilità operative individuali, di gruppo o collettive.

Art. 13 (Esami e altre verifiche del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti, dopo aver completato la frequenza delle discipline, dallo studente che abbia rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti ed ottenuto le necessarie attestazioni di frequenza.
2. I programmi dei singoli corsi di studio disciplinano, nel rispetto dei regolamenti, le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti, ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. Nel caso di discipline di gruppo ed in particolari casi, definiti dai programmi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi, facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di un'attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, i programmi di studio e d'esame potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.
5. I crediti relativi alle discipline per le quali è previsto esame, non riconosciuti all'atto dell'immatricolazione, possono essere acquisiti soltanto con il superamento dello stesso.
6. La valutazione è espressa in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive, da concludersi comunque con un controllo finale.
8. Tutti gli esami sono pubblici.
9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice, e a firma di uno dei suoi componenti, sul libretto dello studente.
10. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame superato e già verbalizzato.
11. Per le discipline che non prevedono esame per l'acquisizione di crediti, ma solo una dichiarazione d'idoneità, la certificazione di frequenza costituisce condizione sufficiente per ottenere tale riconoscimento, salvo che il programma del corso non preveda eventuali forme di verifica, che non danno comunque luogo a valutazione numerica.

Art. 14 (Commissioni per gli esami)

1. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio fra docenti della stessa disciplina o, in caso di indisponibilità di titolari, di disciplina affine. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione nominati dal Direttore
2. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato per la verbalizzazione.

Art. 15 (Prova finale)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi (cfr. art. 22 del Regolamento Didattico).
2. Il voto finale è espresso in centodecimi ed è possibile attribuire la lode da assegnarsi esclusivamente all'unanimità. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 8/110.
3. La commissione può attribuire, con decisione unanime e in casi di assoluto valore riconosciuti da attività artistica di livello almeno nazionale, la "menzione d'onore".
4. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
5. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
6. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti; deve comprendere i professori che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno due professori di riferimento della disciplina d'indirizzo, ed è presieduta dal Direttore o da un Suo delegato.
7. La Commissione designa fra i suoi componenti un segretario incaricato per la verbalizzazione.
8. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione.

Art. 16 (Contenuti e svolgimento della prova finale)

1. I programmi e i contenuti richiesti per la prova finale sono definiti dai Dipartimenti e approvati dal Consiglio Accademico.
2. È facoltà dello studente scegliere il relatore e un eventuale secondo relatore per la prova finale fra i docenti dell'istituto.
3. Le informazioni relative alla tesi scritta sono disciplinate dall'apposito regolamento.

Art. 17 (Obblighi di frequenza e deroghe)

1. **Perché la frequenza a un corso sia valida, lo studente deve aver presenziato ad almeno il 75% delle ore di lezione previste.** Diversamente non potrà essere ammesso agli esami relativi al corso stesso, o ottenere il riconoscimento dell'idoneità. Limitatamente alle discipline teoriche, lo studente può svolgere fino al 25% delle ore di lezione da remoto: tale limite può essere incrementato in presenza di particolari condizioni secondo le indicazioni riportate nel Manifesto degli studi.
2. L'accesso all'esame o il conseguimento dell'idoneità, e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente, sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista.
3. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il parziale riconoscimento di crediti formativi in una disciplina, l'obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente

4. È fatto obbligo agli studenti del primo e secondo livello di partecipare alle iniziative del Conservatorio che annualmente il Consiglio Accademico stabilisce come obbligatorie. Per esse il Consiglio Accademico ne limita contestualmente il carico di lavoro e ne valuta l'eventuale riconoscimento di crediti.

Art. 18 (Studenti a tempo parziale)

La figura di studente a tempo parziale è regolamentata dal Manifesto degli studi.

Art. 19 (Sospensione della carriera)

È prevista la facoltà di sospendere temporaneamente gli studi non rinnovando l'iscrizione; l'istanza di sospensione della carriera dovrà essere inoltrata presso la segreteria didattica entro i termini previsti per il rinnovo delle iscrizioni.

La sospensione degli studi può essere richiesta per i seguenti documentati motivi:

- a) nascita di un figlio, per le studentesse (l'anno potrà essere fruito durante la gravidanza e entro i tre anni di vita del bambino);
- b) infermità prolungata e debitamente documentata;
- c) altri motivi personali debitamente documentati;
- d) ferma volontaria nelle Forze Armate o Servizio Civile;
- e) frequenza Scuola di Specializzazione;
- f) frequenza di una Scuola o Corso di Dottorato di Ricerca;
- g) frequenza di un Corso di studi presso una Accademia Militare;
- h) frequenza di un Corso di studi presso una Università italiana o estera;
- i) frequenza di studi all'estero.

Lo studente ha facoltà di presentare domanda di iscrizione al medesimo corso di studi, per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, previa autorizzazione del Direttore.

Durante il periodo di sospensione non è dovuto il pagamento di tasse e contributi.

All'atto della presentazione dell'istanza di ricongiunzione della carriera lo studente è tenuto al versamento sul conto corrente del Conservatorio della cifra indicata per ciascun anno di sospensione nel Manifesto degli studi, oltre al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno per il quale si richiede il rinnovo di iscrizione al Conservatorio.

Art. 20 (Interruzione della carriera)

1. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione entro i termini stabiliti dal Calendario accademico decade dallo status di studente.
2. Lo studente che decade dagli studi ha la possibilità di essere riammesso previa domanda di ammissione al medesimo corso di studi **in base alla disponibilità dei posti stabilita dagli organi competenti** per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti e la loro non obsolescenza.

Art. 21 (Rinuncia)

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento a proseguimento della propria carriera compilando il modulo disponibile nella sezione "Modulistica Studenti" del sito web istituzionale. La rinuncia è irreversibile. Quest'ultima non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studi.

In caso di nuova immatricolazione, conseguente al superamento di un nuovo esame di ammissione, l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

Art. 22 (Modalità di acquisizione dei crediti)

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto, al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
- b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
- c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente preventivamente autorizzate;
- d) il superamento della prova finale.

Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studi prescelto, potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti, su presentazione di specifica istanza. La valutazione sarà di competenza dell'apposita commissione che opererà ai sensi del Regolamento Riconoscimento Crediti e Debiti.

Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio, o da altra istituzione di pari grado, la commissione opera il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente, sulla base dei seguenti criteri:

- a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore artistico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
- b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare.

All'atto dell'iscrizione, lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.

Tutte le procedure di cui sopra, dovranno svolgersi in modo da consentire il regolare avvio dell'anno accademico, fatte salve eventuali iscrizioni tardive, che dovranno essere motivate e autorizzate dal Direttore. Non è consentito il trasferimento di studenti in debito della sola prova finale o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio contribuisce alla maturazione dei crediti secondo modalità stabilite dal Consiglio Accademico. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 23 (Passaggi di corso)

1. Lo studente di un Corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico, sentite le competenti strutture didattiche.
4. Gli studenti accademici provenienti da altre istituzioni AFAM dovranno, in ogni caso, sostenere un esame di ammissione.

Art. 24 (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc...).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base ai crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato; alla frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie; al periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; al tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base della tabella approvata dal Consiglio accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti, e l'eventuale debito formativo da assolvere.

Art. 25 (Attività esterne)

Gli studenti che intendono prendere parte ad attività esterne al Conservatorio devono farne apposita domanda di autorizzazione al Direttore purché abbiano assolto le attività obbligatorie didattiche/artistiche previste dall'Istituzione.

Art. 26 (Lingua italiana per studenti stranieri)

Per i candidati stranieri in possesso dei requisiti richiesti, l'esame di ammissione è preceduto dalla verifica del possesso di un'apposita certificazione di lingua italiana, di livello pari o superiore a B2, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto. In caso contrario, l'accertamento di un'adeguata conoscenza della lingua italiana può avvenire tramite il superamento di uno specifico test propedeutico a qualunque altro test di ammissione. Lo studente straniero potrà eventualmente essere ammesso con un debito formativo che dovrà essere recuperato frequentando l'apposito corso di Lingua italiana attivato dal Conservatorio, oppure conseguendo autonomamente una certificazione linguistica di livello B2.

Per tutte le disposizioni generali e le procedure relative alla preiscrizione di cittadini stranieri si rimanda all'indirizzo <http://www.afam.miur.it> sezione "Studenti stranieri", nonché alla rubrica "Studiare in Italia" <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>.

Art. 27 (Norme finali)

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione sul sito web istituzionale. Eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio Accademico nel rispetto delle norme statutarie. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti, al Regolamento Didattico del Conservatorio, al Manifesto degli studi, e alle determinazioni del Consiglio Accademico.